



Gruppo consiliare IMPEGNO E TRASPARENZA – P.D.

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Egregio Signor Presidente del Consiglio comunale di Locri

e p.c.

Al Signor Prefetto di Reggio Calabria

Alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria di Catanzaro

Oggetto: INTERROGAZIONE con risposta scritta e orale

Il gruppo consiliare IMPEGNO E TRASPARENZA – P.D.

premesso

- L'amministrazione comunale con delibera datata 11.07.2013 n.14, ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione dell'ufficio di staff che supporterà il Sindaco.
- Il Sindaco con propri decreti ha proceduto all'individuazione dei componenti.
- La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, con deliberazione n. 395/2010/PAR al quesito posto sull'argomento, ha risposto che *"l'espletamento di attività di collaborazione, da parte di personale esterno, con compiti di supporto agli organi di direzione politica dell'ente, richiama la disciplina delle assunzioni di personale, con ovvie ripercussioni sulla gestione del bilancio" ... "l'art. 90, comma 2, del Tuel, che così recita: "Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto*

*collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. A giudizio della Sezione la citata norma di legge statale non è suscettibile di essere derogata dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, trattandosi di norma imperativa posta a tutela del lavoratore, al quale viene garantito un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali, alla quale si fa espresso rinvio. E' da condividere, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale seguito in ultimo dalla Regione Lombardia (delibera n. 1118/2009) secondo il quale "l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EE.LL. debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali" escludendo che "si possa far luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione (Corte dei Conti, sez. giur. Puglia, n. 241/07), anche perchè il personale degli uffici di staff rientrerebbe nell'ambito della dotazione organica dell'ente, con la conseguenza che l'unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, n. 622/04)" e, quindi, "la possibilità di costituire uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'ente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge in materia di spese per il personale, assicurando tuttavia al personale adibito all'ufficio di "staff" il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali".*

**Tutto ciò premesso, si interroga l'assessore competente ed il sindaco per sapere se, in virtù della vigente normativa richiamata dalla citata deliberazione della Corte dei Conti, è possibile, per il Comune di Locri, in pendenza di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, costituire l'ufficio di staff del Sindaco.**

Si ringrazia.

I consiglieri comunali

(Antonio Cavo)  
(Pino Mammoliti)  
(Nadia Cautela)  
(Maria Davolos)  
(Maria Antonella Gozzi)